



ISTITUTO COMPRESIVO "UGO FOSCOLO" DI MURANO-BURANO-VENEZIA

Fond.ta Radi, 9/A - 30141 Murano (VE) Tel. 041 739107 - Fax 041 739789

C.F. 80013150273 - cod mecc. VEIC81400N - e-mail VEIC81400N@istruzione.it

Sito Istituzionale: www.icmuranoburano.gov.it

Circ. n. 60

Venezia Murano, 26/02/2018

Responsabile del Procedimento
D.S. prof.ssa Gelsomina D'ANNA

Ai genitori degli alunni iscritti Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo Grado.

Oggetto: termine del 10 marzo documentazione avvenuta vaccinazione.

Si ricorda l'approssimarsi del termine del 10 marzo per poter presentare **la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione.**

Nel corrente anno scolastico, com'è noto, la Legge 119/2017 ha introdotto l'obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, minori stranieri non accompagnati compresi. Il mancato assolvimento del predetto obbligo ha conseguenze diverse per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo Grado (sino a 16 anni).

SCUOLE DELL'INFANZIA

L'effettuazione dei vaccini obbligatori costituisce requisito d'accesso per le iscrizioni presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. **Pertanto, i bambini non vaccinati non possono essere iscritti e frequentare i predetti servizi e scuole.**

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Per la scuola primaria e secondaria di I e II grado (sino a 16 anni), l'effettuazione delle suddette vaccinazioni non costituisce requisito di accesso alla scuola, tuttavia i genitori, **qualora non adempiano l'obbligo di vaccinare i figli, vanno incontro ad una sanzione pecuniaria.**

La normativa ha previsto che le famiglie debbano presentare la **documentazione** comprovante l'avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l'esonero, l'omissione o il differimento o la copia della richiesta di vaccinazione all'ASL, **entro:**

- **l'11 settembre 2017 per la scuola dell'infanzia;**
- **il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria e secondaria di I grado.**

Coloro i quali hanno presentato la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta vaccinazione o delle situazioni sopra riportate (esonero, differimento ...), **devono presentare la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione entro il 10 marzo p.v.**

SCUOLE DELL'INFANZIA

La mancata presentazione della documentazione, entro il 10 marzo, deve essere segnalata dal Dirigente scolastico all'ASL territorialmente competente, entro i successivi 10 giorni dal termine.

L'ASL convocherà i genitori cui fornirà ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e ne solleciterà l'effettuazione. Qualora le famiglie dovessero desistere, i bambini non potranno più frequentare la scuola dell'infanzia. Come chiarito dal Ministero della Salute all'Anci, la frequenza potrà continuare anche presentando, sempre entro il suddetto termine del 10 marzo, la documentazione proveniente dall'ASL attestante che la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni è stata presentata e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima Azienda sanitaria successivamente a tale ultima data.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

La mancata presentazione della documentazione, entro il 10 marzo, deve essere sempre segnalata dal Dirigente scolastico all'ASL territorialmente competente, entro i successivi 10 giorni dal termine.

L'ASL convocherà i genitori, cui fornirà ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e ne solleciterà l'effettuazione. Qualora le famiglie dovessero desistere, sarà loro comminata una multa da 100 a 500 euro.

La sanzione non sarà, invece, comminata a quei genitori che, dopo la contestazione da parte dell'ASL, provvederanno a vaccinare i figli, secondo il calendario vaccinale.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Gelsomina D'Anna
(documento digitalmente firmato ai sensi D. Lgs 82/2005)